

	<b>Comune di Rho</b>	<b>Numero</b>  <b>32</b>	<b>Data</b>  <b>23/05/2016</b>
---	----------------------	--------------------------------	--------------------------------------

## Deliberazione di Consiglio Comunale

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2016.**

L'anno duemilasedici, addì ventitre del mese di Maggio, alle ore 21.09, presso l'Aula Consiliare, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo	Qualifica	Pres.	Nominativo	Qualifica	Pres.
Giovanni Vittorio Isidoro	Presidente	SI	Giovanni Kirn	Consigliere	NO
Pietro Romano	Sindaco	SI	Francesca Caputo	Consigliere	SI
Paolo Maria Oltolina	Consigliere	SI	Giuseppe Sandro Lemma	Consigliere	NO
Francesco Falcone	Consigliere	SI	Simone Giudici	Consigliere	SI
Giuseppe Forloni	Consigliere	SI	Cesare Colombo	Consigliere	NO
Luigi Valassina	Consigliere	SI	Stefano Giussani	Consigliere	NO
Nicola Sibilani	Consigliere	SI	Lorella Borghetti	Consigliere	SI
Eliona Margjoni	Consigliere	SI	Claudio Scarlino	Consigliere	SI
Marisa Sinigaglia	Consigliere	SI	Oscar Carlo Lampugnani	Consigliere	SI
Koffi Michel Fadonougbo	Consigliere	SI	Igor Stefano Turconi	Consigliere	SI
Patrizia Bisio	Consigliere	SI	Vito Antonio Guglielmo	Consigliere	SI
Lara Carnovali	Consigliere	SI	Carolina Pellegrini	Consigliere	NO
Ercole Gianni Rovelli	Consigliere	SI			

Assiste il Segretario Generale, Matteo Bottari, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni Vittorio Isidoro, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2016**

---

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Tributi, sig. Andrea Orlandi:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta municipale propria;
- il D.L. n. 201 del 06.12.2011 e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 214 del 22.12.2011, che prevede l'anticipazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.), in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge 27.12.2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che modifica in parte l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.214/2011;

Dato atto che con la Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerato che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato la disciplina della TASI e dell'IMU sia relativamente alle fattispecie imponibili, alle aliquote, alle agevolazioni ed esenzioni. In particolare per l'IMU è intervenuta su:

- Immobili concessi in comodato e terreni agricoli (art. 1, comma 10);
- Imponibilità dei terreni agricoli montani ai fini IMU ed esenzioni (art. 1, comma 13);
- Immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, ed imposta sugli immobili situati all'estero (art. 1, commi 15 -16);
- Agevolazioni sugli immobili locati a canone concordato (art. 1, commi 53-54);
- Regime fiscale degli "imbullonati" (art. 1, commi 21-24);

Ricordato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della I.U.C non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dal regolamento comunale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del Decreto-Legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamato, inoltre, l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha disposto che *“al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 20.07.2015 con la quale sono state definite aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015;

Ritenuto, in relazione a quanto già stabilito in materia di aliquote TASI, e per garantire gli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni IMU già approvate per l'esercizio 2015;

Precisato che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;
- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2016 è stato prorogato inizialmente al 31.03.2016 con D.M. del 28.10.2015 ed ulteriormente differito al 30.04.2016 con D.M. del 01.03.2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del 07.03.2016;

Richiamati quindi:

- il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il D.L. n. 201 del 06.12.2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative in quanto compatibili;
- il D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte del D.Lgs. n. 23/2011 e del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge 214/2011;
- la Legge 27.12.2013, n.147 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, commi 677,678 e 703;
- l'art. 13, del D.L. n. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011) come modificato dalla Legge n.147/2013 e dalla Legge n. 208/2015;

Considerata l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di confermare l'aliquota base pari allo 0,92%, la modulazione delle aliquote previste per le abitazioni locare con i contratti tipo, per le abitazioni sfitte e per le abitazioni concesse in uso gratuito;

Ritenuto opportuno riconfermare anche la casistica relativa all'abitazione concessa in uso gratuito e quindi i soggetti beneficiari facendo riferimento a quanto già previsto sia in regime di I.C.I. e nel relativo Regolamento comunale, sia in regime I.M.U. 2012-2013-2014-2015 e prevedere pertanto che deve intendersi:

*“abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari” l'abitazione in cui quest'ultimi hanno fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica. Con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa*

*pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;*

Precisato, inoltre, che per le ulteriori agevolazioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 relativamente alle unità immobiliari concesse in comodato ed agli immobili locati a canone concordato devono essere rispettati i presupposti e le condizioni specificatamente indicate all'art. 13, comma 3, lettera 0a) e 6 bis del D.L. n. 201/2011 (convertito nella Legge n. 214/2011), in particolar modo per quanto attiene agli obblighi di registrazione del contratto di comodato;

Ribadito che, fermo restando il sussistere dei requisiti per l'applicazione della specifica aliquota per le abitazioni locate con i contratti tipo e per le abitazioni concesse in uso gratuito, l'applicazione dell'aliquota agevolata è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita dichiarazione con le modalità ed i termini previsti dall'art.12 del vigente Regolamento comunale IMU;

Ritenuto di confermare nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;

Dato atto che la suddetta detrazione è da applicare secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come sopra convertito e successivamente modificato;

Dato atto che è riservata allo Stato la quota di imposta calcolata applicando alla base imponibile degli immobili classificati nella categoria catastale D, l'aliquota di base dello 0,76 per cento ed al Comune l'eventuale differenza determinata in relazione alla maggior l'aliquota deliberata dall'ente entro i limiti previsti dall'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge 228/2012;

Richiamato l'art. 1, comma 17, della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), secondo cui, la dotazione dell'Fondo di Solidarietà Comunale viene assicurata, a decorrere dal 2016, da una quota dell'IMU comunale ridotta al 22% del gettito standard dell'IMU, a fronte del 38/23% delle annualità 2013-15;

Stimato che l'introito presunto derivante dalla conferma delle aliquote e della detrazione come sopra precisato ammonta complessivamente ad € 10.600.000,00=;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 10.12.2015 con cui è stato autorizzato l'esercizio provvisorio ed il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2016;

Dato atto che la somma di €. 10.600.000,00=, viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2016 come segue:

- Esercizio 2016 per €. 10.600.000,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap. 460;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 per la parte relativa all'ordinamento contabile ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità dell'Ente;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i.;

Visto il titolo primo del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento al TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, dal Direttore Area Servizi di Programmazione economica e delle Entrate;

A tal punto l'Assessore Orlandi illustra gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ai nn. 2-6 relativi al Bilancio di previsione 2016;

Entrano i Consiglieri Colombo e Giussani, presenti n. 22

Segue la discussione alla quale partecipano i Consiglieri comunali, sigg.re Caputo, Borghetti, sigg. Turconi, Guglielmo, Lampugnani, Sibilani, gli Assessori Forloni e Orlandi, il Sindaco;

Al termine il Presidente pone in votazione la proposta in oggetto;

Esce il Consigliere Colombo; presenti n. 21

Presenti n. 21

Votanti n. 21

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 6 (Borghetti, Scarlino - Gente di Rho; Caputo - F.I.; Giudici, Giussani - Lega Nord, Rovelli - NCD)

Con n. 15 voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2016, sulla base dei motivi richiamati in premessa, le aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale propria (IMU), quale componente della I.U.C., come segue:

<b>ALIQUOTA BASE</b>	<b>0,92 per cento</b>
----------------------	-----------------------

2. di stabilire, per l'anno 2016, che l'aliquota base si applica a tutte le fattispecie ad esclusione di quelle di seguito riportate:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>Fabbricati adibiti ad Abitazione principale</b> classificati in categoria A/1, A/8, A/9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7	<b>0,43 per cento</b>
<b>Abitazioni locatate con i contratto tipo</b> ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.	<b>0,43 per cento</b>
<b>Abitazioni non locatate</b> per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze	<b>1 per cento</b>
<b>Abitazioni concesse in uso gratuito</b> dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro vi abbiano fissato la propria dimora abitualmente e residenza anagrafica e rientrano nella definizione di cui al successivo punto 3)	<b>0,7 per cento</b>

<b>CATEGORIA CATASTALE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
<b>C.1 Negozi e botteghe</b>	<b>0,88</b>

<b>C.3 Laboratori per arti e mestieri</b>	<b>per cento</b>
<b>C.7 Tettoie chiuse od aperte</b>	
<b>D.1 Opifici</b>	
<b>A.10 Uffici e studi privati</b>	

CATEGORIA CATASTALE	ALIQUOTA
<b>D.2 Alberghi e pensioni</b>	<b>0,95 per cento</b>
<b>D.5 Istituti di credito, cambio e assicurazione</b>	
<b>D.7 Fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di un'attività industriale</b>	
<b>D.8 Fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale</b>	

3. di precisare che con il termine di familiari s'individuano: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi;
4. di stabilire altresì che:
  - ove non espressamente previsto in maniera diversa, le aliquote differenziate non si applichino alle pertinenze, per le quali si dovrà invece fare riferimento all'aliquota base;
  - i proprietari di abitazione locate con i contratti tipo e concesse in uso gratuito sono tenuti, per poter applicare su tali unità immobiliari l'aliquota differenziata anziché quella base, a presentare apposita comunicazione nelle forme, con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria demandando al Funzionario responsabile dell'imposta la relativa attuazione;
  - che le comunicazioni di cui al punto precedente dovranno essere correttamente compilate con tutte le informazioni richieste dalla modulistica appositamente predisposta, pena il mancato riconoscimento del diritto all'applicazione dell'aliquota differenziata;
5. di fissare nella misura di € 200,00 la detrazione per "abitazione principale" e relative pertinenze, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 uniche fattispecie di immobili con tale destinazione d'uso per i quali continua ad applicarsi l'IMU e non la TASI;
6. di rimandare per quanto attiene la definizione di abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto precedente, modalità di determinazione della base imponibile e di applicazione di aliquote e detrazione al D.L. n. 201/2011 ed alla rispettiva legge di conversione n. 214/2011 nonché alle altre norme a cui la stessa fa rinvio;
7. di dare atto che la somma di €. 10.600.000,00= viene accertata, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2016 come segue:
  - Esercizio 2016 per €. 10.600.000,00= al titolo n. 1, tipologia n. 101, categoria n. 6, cap. 460;
8. di inviare la presente deliberazione entro 30 giorni dall'esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per via telematica nonché per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998;
9. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai sensi dell'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2016 / 48**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2016.**

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2016

Il Responsabile di Settore  
Vittorio Dell'Acqua

## Visto contabile

Bilancio e Finanze

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2016

Responsabile del Servizio Finanziario  
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Vittorio Isidoro**

**IL Segretario Generale**  
**Matteo Bottari**